



TRIBUNALE DI LECCE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.8.2021 e riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa	Caterina Mainolfi	Presidente
dr.ssa	Maria Gabriella Perrone	Giudice
dr.ssa	Valeria Vincenti	Giudice rel.

esaminati gli atti, sull'istanza di riesame del trattenimento *ex art. 9, par. 5* Direttiva 2013/33/UE proposto da:

attualmente trattenuto presso il CPR di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Bottone, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*- *Questura di Crotona e Questura di Brindisi*

RESISTENTE

Premesse in fatto

Con ricorso depositato il 10.8.2021 il sig. ha presentato istanza di riesame del suo trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi.

Ha esposto che: in data 17 luglio 2021, mentre si trovava presso il Regional Hub di Crotona, ha trasmesso, tramite il proprio difensore, domanda di protezione internazionale alla Questura di Crotona (doc.1 -2 fascicolo ricorrente); in data 27 luglio 2021, il Questore di Crotona, ha emesso decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi-Restinco, senza aver provveduto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale tramite compilazione del modello C3 e senza assegnazione del numero Vestanet (doc. 3 fascicolo ricorrente); in data 29 luglio 2021, il Tribunale di Lecce ha convalidato il trattenimento presso il C.P.R. per l'esame della domanda di protezione internazionale (doc.4 fascicolo ricorrente); in data 5 agosto 2021 la Prefettura di Brindisi, ha fissato l'audizione del richiedente per il 10 agosto 2021 (doc. 5 fascicolo ricorrente).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di trattenimento per violazione dei termini di legge, previsti per l'audizione del ricorrente e per la successiva decisione, richiamando l'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 che, al comma 6, dispone: "*il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento".

Ha quindi concluso chiedendo *"disporsi immediatamente la cessazione del trattenimento del ricorrente ed ordinare l'immediata liberazione dal Centro Permanenza per il Rimpatrio di Brindisi Restinco"*.

All'udienza del 17.8.2021, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che il richiedente è stato convocato dalla Prefettura di Brindisi per l'audizione il 5.8.2021, che l'audizione si è tenuta il 10.8.2021 ed ha aggiunto che, ad oggi, non è stato ancora notificato alcun provvedimento in ordine alla domanda di protezione internazionale, in violazione dei termini previsti per le procedure accelerate ai sensi dell'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008.

All'odierna udienza, giusta delega a rappresentare la Questura di Brindisi, è comparso l'ispettore Superiore Pasquale Gaetani, il quale ha dedotto che, nelle more, è stato emesso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, tuttavia, non ancora notificato.

All'esito della trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

*** **

L'istanza è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, va precisato che l'istituto del riesame del trattenimento del cittadino di paese extra UE destinatario di un decreto di espulsione trova diretta applicazione nell'ordinamento italiano, per effetto della immediata applicazione della Direttiva 2008/115/CE che prevede tale istituto.

Il riesame può essere richiesto - con procedimento camerale *ex artt. 737 e ss. c.p.c.* - sulla base di circostanze fatte nuove o non considerate nella convalida o nella proroga del trattenimento (cfr. Cass. Ord. n.18748/15; Cass. Ord. n.22932/17).

Ciò posto, passando ad esaminare il merito della controversia, nel caso di specie il ricorrente lamenta che, dal momento in cui ha manifestato la propria volontà di richiedere la protezione internazionale, tramite pec inviata dal difensore (17.7.2021) - cui non era seguita la formalizzazione della domanda da parte della Questura di Crotone - e, in ogni caso, dalla data del trattenimento (27.7.2021) - ove la stessa Questura ha dato atto dell'avvenuta presentazione della domanda di protezione - sia decorso un periodo di tempo superiore a quello previsto per legge entro il quale deve esserne disposta l'audizione. Deduce, inoltre, che siano stati superati anche i termini previsti per l'adozione della decisione in sede amministrativa, con violazione di quanto previsto dall'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 per la procedura accelerata ed applicabile al caso di specie (sette giorni per l'audizione e due per la decisione).

Ciò premesso, giova rilevare che l'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone che *"il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, commi 1 e 2. Del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento"*.

La normativa richiamata subordina, quindi, la legittimità del trattenimento del richiedente asilo al rispetto di una precisa tempistica proprio per evitare che ritardi nella procedura di esame della domanda, non imputabili al richiedente, possano tradursi in indebite limitazioni della libertà personale.

Sempre in quest'ottica (di evitare il protrarsi della limitazione della libertà personale), l'art. 28 bis del d.lgs. n. 25/2008, applicabile al caso di specie, prevede, per il richiedente trattenuto, una procedura accelerata stabilendo che la Questura debba inviare immediatamente gli atti alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione, provvede all'audizione; la decisione deve essere adottata nei due giorni successivi.

PDF Eraser Free

Come osservato più volte dalla Corte di Cassazione, infatti “il *trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio*” (Cass. sent. n. 13611/2021, conforme sent. n. 6064/2019).

Anche di recente, la Suprema Corte, ha ribadito il seguente principio di diritto “ *il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 28bis del d.lgs. n. 25 del 2008...per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione dev'essere esaminata ...* “ La Corte ha, infatti, precisato che detti termini “*sono evidentemente posti a garanzia della celerità della domanda di protezione*” e quindi, in ultima analisi, “ *a vantaggio del richiedente*”; ne consegue che “ *se da un lato il superamento dei termini previsti dall'art. 28 bis, primo e secondo comma, per la fissazione dell'audizione e la decisione della domanda di protezione internazionale non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione. Ne consegue che il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi dell'art. 6, sesto comma del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ovvero sia in presenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 28 bis, non può comunque eccedere la durata massima prevista per l'esame della domanda di protezione da quegli introdotta*” (Cass. sent. n. 2458/2021).

Come premesso, il ricorrente lamenta ingiustificati ritardi effettivamente verificatisi nel corso della procedura atteso che, dalla data di presentazione della domanda di protezione alla Questura di Crotone (17.7.2021) e, comunque, dalla data della sua formalizzazione (27.7.2021) sono stati superati i termini (sette per l'audizione e due per la decisione) previsti dall'art.28 bis del d.lgs. n. 25/2008, essendo stata disposta l'audizione il 5.8.2021 (effettuata solo in data 10.8.2021) e non essendo ancora oggi, 17.8.2021, stata notificata al richiedente la decisione in ordine alla sua domanda di protezione internazionale.

I fatti dedotti dal ricorrente non sono stati oggetto di contestazione. Peraltro, all'udienza fissata per il riesame, la Questura di Crotone non è comparsa e nessuno elemento è stato addotto dalla P.a. a sostegno della legittimità del trattenimento.

Ebbene, osserva il Collegio che dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (17.7.2021) e dalla sua formalizzazione (27.7.2021), a causa dei rilevati e ingiustificati ritardi maturati, la procedura riguardante l'odierno ricorrente, nonostante l'ormai avvenuta audizione dello stesso in data 10.8.2021, non risulta a tutt'oggi (17.8.2021) definita, non essendo stata ancora stata notificata al ricorrente la decisione finale sulla sua domanda di protezione internazionale, con palese violazione dei termini massimi previsti dall'art.28 bis del d.lgs. n. 25/2008, applicabili alla procedura per cui è causa.

D'altronde, dalla documentazione in atti emerge, ed è incontestato, che il trattenimento è stato richiesto “*per il tempo strettamente necessario alla definizione dell'iter relativo alla definizione della Protezione internazionale ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett.c del d.lvo 142/2015*”, come evidenziato dalla Questura di Brindisi nel provvedimento di trasmissione al Tribunale di Lecce del 28.7.2021 e come precisato dallo stesso provvedimento di convalida del trattenimento del 29.7.2021 (emesso nel

procedimento n. 6284/21 r.g.v.g.) oggetto di riesame “*ai fini dell’espletamento della domanda di protezione internazionale*”

Né sono stati forniti da parte resistente, a ciò onerata, elementi per valutare la sussistenza del presupposto del terzo comma dell’art. 28 bis, ossia la necessità di assicurare un esame adeguato e completo della domanda, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis del d.lgs. n. 25/2008.

Del resto, l’avvenuta adozione del provvedimento decisivo (come dedotto all’odierna udienza da parte convenuta), oltre i termini di legge e neppure notificato al ricorrente, rileva il venir meno della strumentalità tra trattenimento e necessità dell’esame della domanda.

Per le considerazioni che precedono, in accoglimento dell’istanza di riesame, la misura del trattenimento deve dirsi cessata.

La peculiarità e la novità delle questioni affrontate, anche in considerazione delle numerose modifiche normative intervenute in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato:

- Dichiara cessati gli effetti del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco disposto dal Questore di Crotona il 27.7.2021 a carico di

- compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 17.8.2021.

Il Giudice Relatore

dott. ssa Valeria Vincenti

Il Presidente

dott.ssa Caterina Mainolfi